

Caterina Murgo

Gli atti di disposizione non patrimoniali



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Caterina Murgò

Gli atti di disposizione non patrimoniali



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Il volume è stato pubblicato con fondi di Ateneo dell'Università di Pisa ed è stato sottoposto a un processo di *double blind peer review* che ne attesta la qualità scientifica.



Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Un sorriso, un' ora di compagnia, una parola amica non si possono vendere né comprare!
(dal discorso del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella,
in occasione della giornata nazionale del volontariato, 5 dicembre 2015)

Chi sa solo di diritto forse sa poco o nulla di diritto
(dal discorso di P.G. Morosini, Giornata del Dottorato,
Università degli Studi di Pisa, 24 novembre 2018)

Le don fait tomber les masques et révèle la personne
(J.T. Godbout, *Le don*, in *Etudes* 2009, 92 ss.)

In ricordo di Nicholas Green

INDICE

Una riflessione iniziale	pag.	11
1. Gli atti attributivi non patrimoniali	»	13
Introduzione	»	13
1. Il principio di solidarietà, tra dimensione collettiva e scelte individuali	»	21
1.1. Le azioni di solidarietà	»	25
1.2. La solidarietà nell'Unione europea	»	29
1.2.1. L'Unione e la solidarietà verso i terzi	»	31
1.3. La solidarietà come principio cardine dell'ordinamento interno: il pianeta <i>not for profits</i>	»	33
1.4. Famiglie e doveri di solidarietà	»	37
1.4.1. Famiglie e doveri di interessi meritevoli	»	41
2. Onerosità <i>versus</i> gratuità: le intersezioni possibili	»	44
2.1. La gratuità nello spazio fuori dal codice	»	49
2.1.1. Gratuità e <i>no profit</i>	»	52
3. Atti a titolo gratuito e operazioni non patrimoniali	»	56
3.1. Gratuità e pluralità d'interessi	»	58
3.1.1. Gratuità e atti non patrimoniali	»	62
4. Gratuità e donazione	»	65
4.1. Gratuità e liberalità non donative	»	69
5. Gli atti attributivi a titolo gratuito patrimoniali	»	72
5.1. Patrimonio e destinazione	»	74
5.2. Gli atti non patrimoniali	»	78
5.2.1. Gratuità e corpo	»	81
5.2.2. Il corpo e il principio di dignità	»	84
5.2.3. Spazi non patrimoniali nell'ordinamento interno	»	87
5.2.4. Beni non patrimoniali	»	90

2. Il corpo umano e le regole giuridiche	pag. 95
1. Introduzione: l'ordinamento giuridico e la dimensione del corpo	» 95
2. Le attività dispositive del corpo: profili di distinzione	» 100
3. L'atto di disposizione e l'ordinamento giuridico	» 102
3.1. Atti sul corpo e volontà	» 104
3.1.1. La capacità di disporre	» 109
3.2. Limitazioni alla capacità e consenso	» 112
3.2.1. La manifestazione di volontà	» 114
3.3. Atti di disposizione e consenso	» 116
4. Consenso e soggetti dell'ordinamento	» 119
4.1. Tra capacità e incapacità	» 122
4.2. Atti sul corpo ed effetti	» 127
4.2.1. Atti sul corpo e capacità	» 129
4.2.2. Il caso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno	» 132
4.2.3. Incapacità e autonomia decisionale	» 135
5. Il corpo umano quale espressione di interessi non patrimoniali	» 138
5.1. Atti donativi e materiale cellulare	» 140
6. Le parti del corpo disponibili: limiti apposti dall'ordinamento e loro funzione	» 142
7. La donazione di organi e tessuti <i>ex mortuo</i>	» 145
7.1. Le categorie escluse dalla donazione <i>ex mortuo</i>	» 148
7.1.1. Il dono del corpo e le misure d'incapacità	» 152
7.2. Gli atti sul corpo e le limitazioni alla capacità	» 156
8. La cessione di cellule embrionali: dalla scienza alla prole e ritorno	» 159
8.1. La procreazione assistita e gli atti sul corpo	» 162
8.2. Ammissibilità degli atti sull'embrione	» 165
9. Gli atti sul corpo e l'attività di ricerca	» 170
10. Il corpo e le manifestazioni della personalità	» 174
10.1. Il corpo umano e i dati personali	» 176
11. Quali regole per la circolazione delle parti del corpo? Tra proprietà e responsabilità	» 179
11.1. Atti sul corpo e contratto	» 182
11.2. Consenso e revoca	» 184
3. Il volontariato come dono di sé	» 191
Introduzione	» 191
1. Volontariato e profili sociali	» 194
1.1. Volontariato e riflessi patrimoniali	» 197
1.2. Volontariato: profili di criticità	» 200
2. Una riflessione sul terzo settore	» 203
2.1. Finalità e disciplina normativa negli enti del terzo settore	» 205
3. Tutti i colori del volontariato	» 207

3.1. Volontariato e spazi di socialità	pag. 210
4. La qualificazione della prestazione del volontario: ragioni di una comunanza e primi cenni alla questione	» 212
4.1. Il volontariato: le difficoltà di un inquadramento	» 217
5. La configurazione giuridica delle prestazioni dei volontari: le inclusioni	» 219
5.1. Profili giuridici dell'operato dei volontari	» 221
5.2. Le esclusioni	» 225
5.2.1. Il volontariato e l'attività lavorativa	» 228
5.3. La prestazione volontaria	» 233
5.4. Il volontariato come risorsa	» 237
5.5. Attività di volontariato e libertà	» 243
4. La gratuità nelle relazioni affettive: l'affidamento familiare	» 249
Introduzione	» 249
1. Famiglie e rapporti di filiazione	» 253
2. L'affidamento familiare: nascita e funzioni di un istituto	» 255
3. Le differenti declinazioni dell'affidamento familiare	» 258
3.1. L'affidamento familiare e l'accoglienza ai minori in difficoltà	» 263
3.2. Affidamento e disagio familiare	» 268
4. L'affidamento familiare, giustificazione causale, requisiti soggettivi ed oggettivi	» 271
4.1. Affidamento familiare e volontariato	» 275
4.2. Oltre l'affidamento familiare	» 279
Bibliografia	» 283

UNA RIFLESSIONE INIZIALE

I concetti che hanno segnato lo svolgimento di questo lavoro e che rappresentano l'ideale passaggio del testimone dall'uno all'altro degli spazi presi in esame sono due: la dignità e la solidarietà.

La prima, *la dignità*, esprime un valore onnicomprensivo, tale da segnare non soltanto il momento iniziale della vita degli individui e le sue evoluzioni, ma anche quello ultimo del distacco e la fase ad esso immediatamente successiva.

L'incastonatura del principio di dignità dell'uomo tra le fondamenta dell'ordinamento interno si trae non solo dalla prudenza con la quale la Corte costituzionale affronta da tempo i temi che si sviluppano intorno all'inizio della vita umana e alla soggettività dell'embrione, ma anche dalle riflessioni della giurisprudenza di legittimità sulle modalità della filiazione e sulle figure protagoniste della relazione genitoriale.

A quelle enunciate si affiancano sia le questioni del fine vita, con tutto il carico di drammaticità che le accompagna, là dove la dignità umana assurge a ultimo baluardo di scelte compassionevoli, sia, in generale, le attenzioni riservate dall'ordinamento alle condotte che intervengono sul corpo, volte a coniugare la tutela della salute di chi offre se stesso e quella del terzo.

I valori espressi dal principio di dignità dell'uomo ritornano in quella che è davvero una storia da raccontare¹, la vicenda degli enti collettivi o persone giuridiche in senso ampio, l'altra faccia della soggettività, la cui esistenza può essere confermata esclusivamente in presenza di una piena garanzia dell'osservanza al dettato costituzionale, rappresentando gli enti il luogo ove il singolo esplica la propria personalità.

Infine, un ritorno all'individuo, in forma singola e associata: la dignità costituisce il collante delle formazioni familiari, di tutte e di ciascuna. L'offerta di atti spontanei, che generalmente caratterizza la vita familiare, assurge a ragione

1. M.V. De Giorgi, *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in *Riv. dir. civ.* 2012, 791 ss.

peculiare delle famiglie affidatarie, ove la relazione affettiva diviene fonte di nuove forme di responsabilità.

Sulla seconda, *la solidarietà*, tanto è stato scritto: il suo significato comune è, probabilmente, anche quello che meglio descrive questa clausola ampia e spesso fraintesa, che, per attivarsi nella sua pienezza, deve essere sfrondata del velo d'ipocrisie che di frequente la circonda. Essa, riferita ai canali non patrimoniali dell'agire umano, può intendersi quale condivisione, in termini di misura utile alla non esclusione, ma, anzi, all'inclusione: del terzo, nelle scelte che riguardano il proprio corpo; dell'altro, nelle condotte che generano il soddisfacimento di bisogni vitali; dei figli non propri, dei quali ci si prende cura, adempiendo a funzioni propriamente genitoriali.

Dall'altruità degli interessi all'alterità degli individui, l'attuazione del principio solidaristico consente d'intessere relazioni intersoggettive, toccando tutti gli spazi caratterizzati da atti che, pur con effetti propriamente attributivi, non dispongono di risorse naturalmente patrimoniali.

Così è per gli atti di disposizione del corpo, ma anche per le attività di volontariato, che arrivano a comprendere l'offerta personale di una famiglia in favore di minori in difficoltà, aree di comportamento, queste, a cui dignità e solidarietà, in congiunzione naturale, offrono una solida base giustificativa, consentendo di tradurre il fare individuale in una proiezione sociale.

GLI ATTI ATTRIBUTIVI NON PATRIMONIALI

SOMMARIO: Introduzione. - 1. Il principio di solidarietà, tra dimensione collettiva e scelte individuali. - 1.1. Le azioni di solidarietà. - 1.2. La solidarietà nell'Unione europea - 1.2.1. L'Unione e la solidarietà verso i terzi. - 1.3. La solidarietà come principio cardine dell'ordinamento interno: il pianeta *not for profits*. - 1.4. Famiglie e doveri di solidarietà. - 1.4.1. Famiglie e interessi meritevoli. - 2. Onerosità *versus* gratuità: le intersezioni possibili. - 2.1. La gratuità nello spazio fuori dal codice - 2.1.1. Gratuità e *no profit*. - 3. Atti a titolo gratuito e operazioni non patrimoniali. - 3.1. Gratuità e pluralità d'interessi. - 3.1.1. Gratuità e atti non patrimoniali. - 4. Gratuità e donazione. - 4.1. Gratuità e liberalità non donative. - 5. Gli atti attributivi a titolo gratuito patrimoniali - 5.1. Patrimonio e destinazione. - 5.2. Gli atti non patrimoniali. - 5.2.1. Gratuità e corpo. - 5.2.2. Il corpo e il principio di dignità. - 5.2.3. Spazi non patrimoniali nell'ordinamento interno. - 5.2.4. Beni non patrimoniali.

Introduzione

Le parole riportate nell'*incipit* del presente lavoro, che caratterizzano un passo dell'intervento del Presidente della Repubblica in occasione della giornata nazionale del volontariato risalente a qualche anno addietro, illustrano con chiarezza la complessità dei profili che vengono all'attenzione e che emergono dal tessuto sociale quando si parla di dono, donazione, liberalità, solidarietà: ivi si accenna, infatti, a quelle condotte che appaiono caratterizzate dalla produzione di effetti in funzione di attribuzione, ma che sono prive della connotazione della patrimonialità, tipica delle prestazioni ordinariamente oggetto dell'autonomia dei privati, pur trattandosi di condotte che vedono nei soggetti privati i principali protagonisti.

Quelle parole individuano un quadro certamente positivo, poiché definiscono gli spazi sottratti alla regolamentazione dei rapporti tra i soggetti e alle regole proprie del mercato, i cui effetti più rilevanti non risultano connessi allo scambio ed alla circolazione delle risorse e in generale delle utilità patrimoniali.

D'altra parte, i giuristi insegnano che il diritto deve combinarsi con le altre scienze, se vuole pervenire a delineare soluzioni per i complessi problemi posti dalla società odierna: tra le misure presenti nel perimetro della non patrimonialità, il dono rappresenta una delle più efficaci al disvelamento della natura degli individui e quella la cui diffusione tocca ambiti tra i più diversi.

Dalle donazioni quali atti di cessione gratuita di risorse patrimoniali tra congiunti al dono degli organi del corpo umano verso beneficiari del tutto estranei al donante; dall'offerta di prestazioni professionali a titolo gratuito al dono di tempo, risorse ed energie tipico delle attività di volontariato; dalla disponibilità a offrire a minori in difficoltà un tessuto familiare idoneo alla formazione e allo sviluppo della personalità fino alla cessione a titolo gratuito di opere dell'ingegno, passando per la donazione di fasce temporali destinate alle ferie del lavoratore per giungere alle iniziative rappresentate dai "muri della gentilezza" che, a partire dal Medio oriente, si stano diffondendo con grande rapidità in tutto il mondo.

Il dono rappresenta, dunque, un lemma che indica spazi occupati dalla patrimonialità e dalla non patrimonialità, chiamando il diritto e le altre scienze a riscoprire in particolare l'altro aspetto della medaglia, quello fondato sull'attribuzione di entità non direttamente patrimoniali, ma che rappresentano in ogni caso, per chi le riceve, risorse utili e, anzi, necessarie al soddisfacimento di interessi vitali.

In via di riflessione generale, può dirsi che l'ordinamento assiste allo stato attuale allo sviluppo di uno spazio ove per larghi tratti, in affiancamento alla gestione delle risorse tramite il ricorso alle regole del mercato, spicca l'assenza di patrimonialità e l'esclusione di taluni beni o servizi dall'ambito mercantile: la connotazione che si caratterizza per l'esclusione dei profili patrimoniali è tale da potersi riferire sia alla natura degli interessi perseguiti, i quali di per sé possono risultare anche strettamente connessi con prestazioni o condotte patrimonialmente valutabili, sia può direttamente ricondursi all'oggetto della condotta (man)tenuta dalle parti.

Con riguardo al profilo dell'interesse, deve registrarsi un aumento progressivo dell'indice di partecipazione dei soggetti dell'ordinamento, in forma individuale o anche aggregata, alla prestazione e allo svolgimento di attività caratterizzate dall'assenza di una retribuzione, anche se diversamente denominata, e finalizzate al perseguimento di obiettivi socialmente utili, laddove il parametro della socialità potrà risultare oggetto di definizione sia in sede di valutazione collettiva sia potrà essere riferito agli interessi propri di specifiche categorie di soggetti singolarmente considerati.

Il termine gratuità ricorre molto più di frequente che in passato e, deve rilevarsi, l'ordinamento ha contribuito in modo decisivo al progressivo abbandono dell'antico pregiudizio verso la gratuità e verso le prestazioni gratuite o eseguite a titolo gratuito.

Un'indagine condotta sui profili della gratuità che vengono all'attenzione nel tessuto del sistema giuridico interno può rappresentare uno strumento vali-

do ad affrontare le criticità che settori specifici del diritto e della società pongono allo studioso e all'operatore¹.

Sul tema, vicende recenti sembrano prospettare una vita nuova per istituti risalenti nel tempo, quali la donazione, le liberalità non donative e in genere gli atti patrimoniali caratterizzati dalla gratuità, tutti connotati nel segno di un continuo bilanciamento tra esigenze personali di redistribuzione delle risorse da parte del donante e la protezione di categorie soggettive definite dal legislatore, quali i creditori o talune tipologie di eredi.

Da tempo il sistema giuridico, in risposta a esigenze e istanze concrete, ha prospettato le modalità che concorrono a pervenire ad una vera e propria riattivazione degli atti caratterizzati dall'assenza di un corrispettivo: il principio di gratuità, verso il quale l'ordinamento ha da sempre dimostrato particolare cautela, ha, infatti trovato modo e spazio per affermarsi, non soltanto con riguardo ai settori per i quali il valore di scambio della prestazione assume rilievo e costituisce la ragione fondante degli accordi intercorsi tra le parti, ma anche in riferimento al compimento di atti di natura personalissima e finalizzati al soddisfacimento d'interessi prettamente non patrimoniali.

A essere interessate in termini di categorie con aspetti di unitarietà sono, in particolare, le figure con profili ed effetti di tipo "donativo", che comprendono sia la donazione in senso proprio sia le ulteriori voci che si caratterizzano per la comune etimologia, il dono appunto, a cui il legislatore ricorre, nell'ambito di un ideale passaggio di testimone che va dai doni che fanno da cornice alla promessa di matrimonio, di cui agli artt. 80 ss. c.c., fino alla manifestazione di volontà a donare tempo e risorse personali, quale momento e passaggio essenziale nella riforma del terzo settore.

Una breve ricognizione della materia consente di accertare un'effettiva diversificazione delle figure accomunate dal legislatore nella macrocategoria del dono².

Tra di esse, sul piano strettamente patrimoniale, la donazione continua ad essere tra i contratti tipici più controversi e discussi, secondo l'ammissione di autorevoli studiosi, e anche tra i più studiati: dallo schema contrattuale, al quale il legislatore ha fatto chiaramente ricorso, *ex art. 769 c.c.*, alla causa-funzione della donazione; dall'oggetto negoziale fino alla forma del contratto, ogni aspetto della categoria codicistica della donazione è stato preso in esame e ha consentito di prospettare soluzioni in qualche caso antitetiche, pervenendosi a

1. G.B. FERRI, *Dall'economia della bontà all'economia del dolore. Due saggi di diritto civile*, Padova, 2003, specie 12 ss.: configurando in senso unitario l'area della gratuità, l'A. individua due macrosettori al suo interno, "da un lato le donazioni e i contratti gratuiti e disinteressati, dall'altro le prestazioni cortesi e di solidarietà superetica (volontariato e le stesse c.d. donazioni di organi)"; le prime condotte rappresentano l'espressione dell'autonomia privata, le seconde la manifestazione di doveri morali determinati dall'appartenenza a formazioni sociali.

2. Si parla, in questa sede, di macrocategoria, sebbene la dottrina abbia rilevato in un passato recente la scomparsa quasi totale del dono dalle categorie giuridiche: G. CONTE, *Le donazioni*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di G. Bonilini, Milano, 2009, 3 ss.

dubitare di un'effettiva organicità del disegno legislativo costruito intorno alla tipologia negoziale.

Tra le novità normative più recenti e di maggiore utilità ai fini della comprensione di un fenomeno in espansione, un ruolo rilevante, nell'ampliamento dell'ambito di applicazione del principio di gratuità, deve riconoscersi alla vicenda conclusasi con l'entrata in vigore del codice del Terzo settore³: il mondo del *no profit* costituisce da lungo tempo e per ragioni politiche, economiche, storico-sociali, l'ambito al quale è stato naturalmente ricondotto il principio di gratuità, quale connotato presente in tutti i passaggi che contribuiscono alla qualificazione di un'attività riconducibile al terzo settore, dalla direzione unilaterale della prestazione all'assenza di controattribuzioni o remunerazioni⁴.

Dalla legge quadro sulle organizzazioni di volontariato, risalente al 1991 e di recente oggetto di abrogazione, passando per la legislazione in tema di Onlus del 1997 e per l'impresa sociale, la cui prima disciplina è del 2006, il presupposto in negativo, in quanto fondato sull'assenza di un corrispettivo, ha costantemente connotato l'attività svolta dai volontari, categoria che, nel progredire della legislazione speciale sul terzo settore, ha conservato pressoché intatti i propri caratteri distintivi, con l'ulteriore pregio di un'estensione normativa anche alle altre categorie di organismi operanti in sede di *no profit*.

Il codice del terzo settore costituisce l'atto ultimo e più recente di un processo che parte da lontano e che presenta il pregio di accogliere in sé gli aspetti decisivi di esperienze sociali, economiche, giuridiche e del mondo del lavoro: il provvedimento normativo approvato nel 2016, con la n. 106, al quale ha fatto seguito il d. lgs. 117/17, accompagnato e seguito da ulteriori decreti di attuazione della normativa del 2016, ha, infatti, segnato il momento conclusivo di una stagione di grande vivacità, che ha da sempre ispirato e caratterizzato il Terzo settore, ma che è stata avvertita in special modo a partire dall'entrata in vigore della disciplina sulle organizzazioni di volontariato, con la l. 11 agosto 1991, n. 266, *Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato*, passando per l'approvazione del d. lgs. n. 460/1997, che ha dettato la rego-

3. La disciplina sul Terzo settore è stata approvata con la l. 6 giugno 2016, n. 106, contenente la *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale* (in *Gazz. Uff.* n. 141 del 18 giugno 2016); all'attuazione della delega il Governo ha provveduto mediante il d. lgs. 3 agosto 2017, n. 117, (*Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in *Gazz. Uff. SG* n. 43 del 2 agosto 2017).

In attuazione della delega al Governo contenuta all'art. 1 co. 2, l. 106/16, tra la primavera e l'estate del 2017 sono stati emanati quattro decreti attuativi: d. lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, che ha disciplinato il servizio civile universale; d. lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, in materia di destinazione del 5%; d. lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, che ha novellato la regolamentazione dell'impresa sociale; infine, il d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che ha delineato il Codice del Terzo settore. I provvedimenti sono stati pubblicati, rispettivamente in *Gazz. Uff.*, serie gen., n. 78 del 3 aprile 2016; n. 166 del 18 luglio 2017; n. 167 del 19 luglio 2017; n. 179 del 3 agosto 2017.

4. C.M. MAZZONI, *Il dono e il dramma. Il dono anonimo e il dono dispotico*, in *Riv. crit. dir. priv.* 2002, ove l'A. si sofferma sugli atti donativi di parti del corpo.

lamentazione sul piano fiscale e tributario delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*)⁵.

Proprio nell'ambito del provvedimento più recente, il d. lgs. n.117, il legislatore ha introdotto la "cultura e la pratica del dono" tra i principi generali della normativa, che ha perseguito, tra gli obiettivi principali, quello di procedere a rivisitare e sistemare in forma organica la molteplicità dei provvedimenti normativi presenti in materia, mediante un tentativo di *reductio ad unum* della disciplina degli enti accomunati dall'esistenza del *distribution constraint* e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 2, d. lgs. 117/17)⁶.

All'art. 2 del Codice, infatti, in quanto norma dedicata alla definizione dei principi generali ispiratori, si prevede il riconoscimento del valore e della funzione sociale non soltanto dell'attività di volontariato, ma anche, in via generale e come anticipato, della "cultura e pratica del dono".

Considerando la collocazione testuale della previsione, ai principi definiti dalla novella devono adeguarsi anche gli enti regionali, nell'esercizio della potestà normativa agli stessi riconosciuta.

Si rileva, infatti, che anche il testo dell'art. 117 Cost. successivo alla riforma del 2001, ha conservato l'indicazione dei principi fondamentali, individuati dalla legislazione statale, che costituiscono un vincolo per la potestà legislativa regionale nelle materie di competenza concorrente, di cui al co. 3 dell'art. 117 Cost.

In questo contesto, il riferimento alla cultura e alla pratica del dono rinvia a modalità di condotta che valorizzano la gratuità e traggono la propria fonte d'ispirazione dal principio di solidarietà, che costituisce uno dei cardini valoriali del sistema giuridico interno.

I "principi generali" di cui all'art. 2 del Codice, tra i quali l'attribuzione gratuita che connota (anche) l'esercizio dell'attività di volontariato, si pongono quali principi regolatori della materia e per questa via costituiscono un limite anche all'esplicazione del potere legislativo delle regioni nelle materie ad esse riservate.

Al riguardo può evidenziarsi che proprio la legge quadro sugli organismi di volontariato del 1991 ha rappresentato l'originario ed originale momento di partenza ai fini della diffusione non soltanto di un differente modo d'intendere il principio di gratuità, ma anche della diramazione e radicamento del contenuto di tale principio all'interno del sistema giuridico.

5. D. lgs. 460/1997 in in *Gazz. Uff.* 2 gennaio 1998, n. 1.

6. M.V. DE GIORGI, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio di leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.* 1999, 287 ss.: l'A. in più occasioni ha segnalato il "groviglio" di leggi esistenti in materia e la difficoltà di procedere a un'effettiva semplificazione.

Alla diffusione di condotte prive del connotato della controprestazione, e tenute, dunque, a titolo gratuito, ha contribuito anche la rivoluzione digitale alla quale si è assistito negli ultimi anni.

Le trasformazioni tecnologiche non hanno sancito la definitiva estinzione delle modalità ordinarie di reperimento delle risorse patrimoniali da parte degli enti collettivi e degli organismi *not for profits* in genere; tuttavia, ai canali tradizionali se ne sono affiancati altri e differenti, la cui caratterizzazione principale appare potersi ricondurre ad una sensibile semplificazione del procedimento di accesso dei potenziali benefattori agli atti di tipo donativo.

La tecnologia ha reso l'accesso all'atto del donare più semplice che in passato, estendendo notevolmente l'ambito dei potenziali destinatari.

In questa direzione, l'effetto più evidente determinato dal ricorso alle nuove tecnologie è certamente rappresentato dalla democratizzazione dell'atto del donare o meglio, in via generale, dall'atto di elargizione di beni o servizi, divenuto strumento in grado di accomunare categorie sociali differenti in vista del perseguimento di un obiettivo unitario, visibile e socialmente condiviso.

La commistione tra perseguimento di finalità considerate socialmente utili e ordinari rapporti di scambio non è del tutto assente dall'ordinamento interno: tra gli interventi legislativi recenti sul tema, come sopra anticipato, può ricordarsi la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha disciplinato le società *benefit*, co. 376-384: gli enti così definiti non costituiscono un ibrido sorto dai legami tra scopo di lucro e interessi *not for profits*, ma rappresentano l'esito di un processo avviato da tempo e volto, anche attraverso tecniche di *soft law* operanti in particolare sul piano degli sgravi fiscali, alla sensibilizzazione degli organismi di produzione verso tematiche di rilievo sociale, all'attuazione delle quali sono chiamati anche i soggetti privati operanti per il perseguimento di finalità prettamente lucrative⁷.

L'approdo più recente in ambito legislativo del concetto di gratuità o di assenza di onerosità è costituito dalla dilatazione della figura del "dono": se, da un lato, il dono condivide la sua origine semantica con la donazione, d'altra parte se ne distacca in considerazione del sicuro connotato in senso economicamente rilevante proprio della seconda e per l'opacità che, invece, caratterizza il primo.

Si tratta di una figura dai contorni incerti, alla quale la riflessione giuridica soltanto di recente si è accostata in forma più organica che in passato, evidenziando le criticità insite nell'istituto, ma anche valorizzandone gli aspetti socialmente rilevanti⁸: tale operazione è stata avvalorata anche dall'intervento differenziato del legislatore speciale, che ha richiamato il "dono" in occasioni

7. A. FRIGNANI-P. VIRANO, *Le società benefits davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.* 2017, 503 ss.

8. G. RESTA, voce *Doni non patrimoniali*, in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2011, 4: l'A., dopo avere evidenziato le difficoltà affrontate nell'elaborazione di una categoria unitaria di dono, ne offre una declinazione incentrata sugli atti di disposizione del corpo.

diverse, accomunate dal riferimento ai valori espressi dalla persona e, dunque, costituzionalmente fondati.

Lo spazio espresso dal concetto del “dono” riveste un valore che non soltanto appare in grado di orientare la più ampia categoria degli atti a titolo gratuito, ma è tale da fungere da collettore, in via quanto più possibile unitaria, delle attività con effetti attributivi e tuttavia operanti sul piano non patrimoniale, argomento che, come si è accennato in precedenza, costituirà l’oggetto della presente trattazione.

In ambiti diversificati, dal profilo degli atti dispositivi del corpo fino al pianeta del “terzo settore”, dal diritto del lavoro alle prestazioni aventi a oggetto un fare, l’ordinamento ha conosciuto e conosce la diffusione di condotte idonee a produrre effetti attributivi, finalizzate all’“arricchimento” della sfera giuridica altrui, ma caratterizzate nel senso della non patrimonialità; atti, dunque, per i quali il requisito dell’assenza di patrimonialità potrà essere riferito all’oggetto della condotta, in concomitanza o meno con il carattere ideale dell’interesse perseguito, ma potrà anche essere ricondotto in via esclusiva agli interessi per il cui soddisfacimento le parti prestano un’attività a titolo gratuito.

L’argomento individuato quale snodo centrale della presente riflessione pone interrogativi molteplici: il primo attiene alla qualificazione degli atti, condotte, prestazioni che presentano i connotati ai quali si è in breve accennato, al fine di verificarne la collocazione nel sistema giuridico e la disciplina ad essi applicabile, verificando i limiti in cui la normativa speciale dettata dal legislatore va a intersecare la disciplina ordinaria di riferimento dei singoli istituti.

Si verificherà, in materia, se ricorrono nell’ordinamento interno categorie generali idonee ad accogliere le figure in esame, al fine di poterne trarre indicazioni utili a valorizzarne l’operatività e a disciplinarle.

Ulteriore aspetto denso di implicazioni problematiche è quello che inerisce all’idoneità degli atti, individuati o individuabili, a essere ricondotti verso una categoria unitaria ovvero se, invece, dovrà riscontrarsi l’assenza di un possibile inquadramento in senso unitario delle condotte che si esamineranno, al fine di accertarne l’irriducibilità a figure univoche o, quanto meno, che presentino tratti comuni.

I suggerimenti, al riguardo, pervengono dal richiamo al “dono”, al quale è stata dedicata una voce di grande interesse in un volume dell’Enciclopedia: il dono configura un’entità, anche in senso terminologico, quasi del tutto assente nel testo del codice civile, come in precedenza ricordato, ritornata in voga nella legislazione più recente, in particolare nell’area del terzo settore, a qualificare sul piano dei principi generali la legislazione in materia e in tema di interventi in favore delle categorie vulnerabili che compongono il tessuto sociale; a ciò si aggiunga che il dono esprime anche le forme mediante le quali, per l’ordinamento interno, le persone fisiche hanno facoltà di manifestare il potere di di-